Comune di Vaglia
Città Metropolitana di Firenze

ATTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
SISTEMA SANZIONATORIO

Approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 28.12.2018

Articolo 1 - **Generalità**

1 - Le disposizioni del presente articolato e la relativa "Tabella sanzioni" allegata sono parte integrante del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani approvato con DCC n. 65 del 29.11.2018.

2 - Gli articoli riportati nella Tabella sanzioni" fanno riferimento all'articolato del Regolamento di cui al comma 1.

Articolo 2 - **Sistema sanzionatorio**

1 - Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento di cui all'art. 1 comma 1 del presente Atto integrativo, si applicano gli artt. 255 commi 1 e 1bis e 256bis del D.lgs 152/2006 nonché, per quanto in essi non previsto, l'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.

2 - Ai fini delle modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni dell'art.16 della Legge n. 689/1981.

3 - Ai fini dell'accertamento si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981 e dell'art. 262 del D.lgs 152/2006.

Articolo 3 – Sanzioni ai sensi del D.lgs 152/2006

1 - Ai sensi dell'art. 255 c. 1 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto disposto dall'art.256 c.2 del decreto stesso, chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione delle disposizioni di cui agli artt.192 c. 1 e 2, 226 c. 2 e 231 c. 1 e 2 del sopracitato decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 (trecento) a euro 3.000 (tremila). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2 - Ai sensi dell'art. 255 c. 1bis del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter del decreto stesso concernente la dispersione nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 (trenta) a euro 150 (centocinquanta). Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232bis del sopracitato decreto, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

3 - Ai sensi dell'art. 256 bis c.6 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. le sanzioni di cui all'articolo 255 si applicano, inoltre, a chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata se hanno ad oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e) ovvero rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni dell'art. 256 bis non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale anche derivato da verde pubblico o privato.

4 - Ai sensi dell'art. 197 c. 1 lett. b) e dell'art. 262 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., spetta alla Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 4 – Sanzioni ai sensi del D.lgs 267/2000

1 - Secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.lgs 267/2000 per le violazioni delle disposizioni del Regolamento per la gestione dei rifiuti, fatte salve le sanzioni di cui al D.lgs 152/2006 come indicate al precedente articolo 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla "Tabella sanzioni" allegata al presente Regolamento.

Articolo 5 – Modalità di irrogazione sanzioni ai sensi della legge 689/1981

1 - Fatto salvo il potere della Giunta comunale di stabilire in deroga un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 6 – Rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso le sanzioni amministrative

1 - Ai sensi dell'art. 18 della L.689/81 e ss.mm.ii, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

2 - Salvo quanto previsto dall'art. 133 del D.lgs 104 /2010 e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del D.lgs n. 150/ 2011.

TABELLA SANZIONI

N.	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE IN RIFERIMENTO AGLI SPECIFICI ARTICOLI DI CUI AL REGOLAMENTO	SANZIONE
1	Conferimento dei rifiuti in modo difforme da quanto previsto (art. 17, comma 2, lett. a), b), g)	€ 100,00
2	Conferimento dei rifiuti in modo difforme da quanto previsto (art. 17, comma 2, lett. c), d), e), f), h) i)	€ 50,00
3	Il proprietario o altro avente titolo omette di mantenere liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, terreni e aree scoperte di qualsiasi natura (art. 64 commi 1 e 2)	€ 200,00
4	Il titolare di concessione di suolo pubblico o di aree di uso pubblico non provvede a tenere pulita l'area occupata (art. 65 comma 1); il gestore di esercizio di area esterna pubblica non provvede a rimuover i rifiuti nonché a tenere pulita l'area della quale è gestore (art. 64 comma 2)	€ 200,00
5	L'organizzatore di iniziative pubbliche (sagre, manifestazioni, fiere, spettacoli, ecc.) su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico non ottempera agli obblighi di comunicazione al gestore del servizio (art. 65comma 4)	€ 100,00
6	L'organizzatore di iniziative pubbliche (sagre, manifestazioni, fiere, spettacoli, ecc.) su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico non provvede alla pulizia dell'area o provvede in modo difforme (art. 65 comma 5)	€ 150,00
7	Omissione della pulizia dell'area al termine di operazioni di carico, scarico e trasporto merci durante le quali si sia verificata caduta di rifiuti al suolo (art. 66comma 1)	€ 150,00
8	Il concessionario o l'occupante di posto di vendita in mercato omette, al termine dell'attività, di lasciare l'area sgombra dai rifiuti prodotti o li conferisce con modalità non corrette (art. 67)	€ 200,00
9	Il gestore di esercizi stagionali all'aperto omette di comunicare l'inizio delle attività al gestore (art. 68)	€ 100,00
10	Utilizzo dei cestini gettacarte in modo difforme da quanto previsto (art. 72 comma 2)	€ 150,00
11	Manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti (art. 73 comma 1 lett. b)	€ 100,00
12	Appropriarsi dei contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti all'uso pubblico (art. 73 comma 1 lett. c) o danneggiare i contenitori per la raccolta dei rifiuti anche a mezzo di affissioni o imbrattamento (art. 73 comma 1 lett. d)	€ 200,00
13	Spostare i contenitori dalla sede stradale (art. 73 comma 1 lett. e)	€ 100,00
14	Conferire rifiuti liquidi o infiammabili o in stato di combustione o surriscaldati (art. 73 comma 1 lett. f)	€ 400,00
15	Incendiare i rifiuti (art. 73 comma 1 lett. g)	€ 500,00
16	Abbandonare le deiezioni di animali domestici (art. 73 comma 1 lett. h)	€ 200,00
17	Versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori, nonché insudiciare in qualunque altro modo il suolo pubblico (art. 73 comma 1 lett. j)	€ 150,00
18	Effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale, comunque conferito al servizio per lo smaltimento, da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate (art. 73 comma 1 lett. k)	€ 50,00
19	Asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata (art. 73 comma 1 lett. l)	€ 100,00
20	Esercitare attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune o per conto del Gestore (art. 73 comma 1 lett. m)	€ 500,00
21	Danneggiare qualunque tipo di bene mobile, mobile registrato o immobile comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 73 comma 1 lett. n)	€ 300,00
22	Conferire, anche in modo formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il Gestore (art. 73 comma 1 lett. o)	€ 100,00
23	Attuare comportamenti vietati durante l'utilizzo del centro di raccolta/stazione ecologica (art. 73, comma 2)	€ 100,00